

# COMUNE DI BALLAO

Provincia del Sud Sardegna



# SU COMUNU

Província de Sud Sàrdigna

**SETTORE :**

**SINDACO**

**Responsabile:**

**Frongia Gian Franco Raffaele**

**ORDINANZA N.**

**4**

**in data**

**16/05/2023**

**OGGETTO/CHISTIONI:**

**ORDINANZA AIB - ANTI INCENDI BOSCHIVI 2023**

## IL SINDACO

**VISTA** la Deliberazione n. 17/53 del 04 maggio 2023 con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio per il triennio 2023-2025;

**VISTO** il Piano Comunale di Protezione Civile – Rischio Incendio d’Interfaccia, approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03 giugno 2011;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** che, con il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche ed ogni altro insetto, è consuetudine attivare sull’area urbana e nelle immediate periferie ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell’igiene ambientale e della prevenzione incendi;

**CONSIDERATO** che l’incuria e l’abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono, per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee, arbusti e piante arboree infestanti, costituiscono pericolosa necromassa che può condurre all’ignizione degli incendi;

**ATTESO** che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l’inquinamento del territorio;

**PRESO ATTO** dello stato di degrado e di abbandono in cui versano varie aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

**EVIDENZIATO** che la presenza di cani e gatti randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al trasporto ed al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

**RITENUTO** opportuno, necessario ed urgente, programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell’ambiente nonché della sicurezza urbana;

**VISTA** la Legge 353 de 21.11.2000 e s.m.i

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;

**VISTO** l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 225/92, così come modificata dalla L. 100/2012, che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

**CONSIDERATO** inoltre l’alto numero di terreni, giardini, cortili e aree, posseduti a qualsiasi titolo da privati, persone fisiche o giuridiche, da cui fuoriescono siepi, rampicanti e rami d’albero sulle pubbliche vie che arrecano o possono arrecare sudiciume, con la caduta di frutti, fiori e foglie nonché pericolo, anche grave, per i passanti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell’integrità fisica dei cittadini, come sopra definito, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, in base alla stessa normativa e secondo lo stesso iter logico giuridico di cui ai precedenti capoversi;

## ORDINA

1. Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell’erba e rimozione dei residui di falciatura e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri).
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba sia all’interno dell’area sia su quelle prospicienti la pubblica via.

3. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.
4. Ai proprietari e/o conduttori di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali di ripulire, dalle erbacce, sterpaglie, rovi ed eventuali rifiuti, l'area limitrofa alla strada pubblica per una fascia di larghezza non inferiore a 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
5. Ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare una fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
6. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, di realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
7. La potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a m 5,00;
8. La pulizia giornaliera del suolo pubblico da foglie, rami e frutti eventualmente caduti.

#### **PRESCRIVE**

**Le disposizioni previste dall'articolo 1 dovranno essere eseguite con decorrenza immediata entro e non oltre la data del **15 GIUGNO 2023**, inoltre il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti fino al **31 OTTOBRE**, data fissata per la cessazione dell'emergenza incendi e comunque saranno efficaci sino all' eventuale revoca dell'Ordinanza.**

**A far data dal 15 maggio e fino al 31 ottobre non si potrà procedere ai così detti "abbruciamenti" di sterpaglie, rovi e simili se non con apposita autorizzazione rilasciata dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale stazione forestale di San Nicolò Gerrei.**

Le manifestazioni pirotecniche previste nel "periodo di elevato rischio di incendio", ossia dal 01 giugno al 31 ottobre, devono essere autorizzate dal Servizio Territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, previa formale richiesta da inviare almeno 10 giorni prima dello spettacolo.

**In caso di inosservanza di tali disposizioni e trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste, cui seguirà formale diffida ad eseguire quanto disposto entro 15 giorni dalla data di notifica.**

Decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente Ordinanza, fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€. 25,00 a €. 500,00** come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000, introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.

#### **AVVISA**

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni e che l'autorità competente è il Sindaco al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 104/2010, è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

#### **INFORMA**

Che la violazione dei precetti contenuti nell'Ordinanza Regionale Antincendi pubblicata e allegata alla Delibera G.R. n. 17/53 del 4.5.2023 sono sanzionati a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative) che testualmente recita : sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente Ordinanza.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale;

Gli Agenti della Polizia Locale, la Forza Pubblica e le Autorità sanitarie, sono incaricate di far rispettare le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

### **DISPONE**

Che alla presente Ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge alle seguenti Autorità e soggetti:

- Al Servizio Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Gerrei – Sede Planu Sanguni
- Alla Stazione Carabinieri di Armungia - Armungia
- Alla Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di San Nicolò Gerrei- San Nicolò Gerrei
  
- All'Ufficio Tecnico comunale- Sede
- All'Albo Pretorio on line del Comune di Ballao

Ballao, Ballau 16/05/2023

**IL SINDACO / SU SINDIGU  
(dott. Gian Franco Frongia)**